

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2331}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(CARTA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

Trattamento economico del personale
preposto agli uffici marittimi minori

Presentato il 29 novembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Ai sensi dell'articolo 16 del codice della navigazione, l'Amministrazione periferica della marina mercantile è affidata ad una serie di uffici marittimi, tra i quali figurano quelli cosiddetti minori.

Gli uffici in parola sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né una capitaneria di

porto né un ufficio circondariale marittimo e dipendono dall'ufficio circondariale nella cui giurisdizione ricadono.

Il successivo articolo 18 dispone che le funzioni amministrative in tali approdi possono essere affidate — in deroga al principio generale che le riserva al Corpo delle capitanerie di porto — a persone estranee al Corpo.

Infine, gli articoli 1 e 3 del Regolamento per la navigazione marittima stabiliscono che con decreti del Presidente della Repubblica sono determinate le circoscrizioni marittime e le norme di conferimento delle funzioni anzidette a persone estranee al Corpo delle capitanerie di porto (mentre per il conferimento al personale civile del Ministero della marina mercantile provvede anche l'articolo 6 della legge 7 dicembre 1960, n. 1541).

La materia è attualmente regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250 (e successive modificazioni), che ha approvato la tabella delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile, e dal regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, contenente norme per il conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia (i cui titolari divengono, rispettivamente, reggente di ufficio locale marittimo e di delegazione di spiaggia).

L'attuale trattamento economico spettante ai titolari dei due tipi di ufficio (che non siano, ovviamente, impiegati od agenti dello Stato in attività di servizio) è fissato, in base alla legge 28 giugno 1977, n. 395, nelle seguenti misure annue lorde:

incaricati marittimi: lire 1.094.400, pari a lire 91.200 mensili lorde;

delegati di spiaggia: lire 842.400, pari a lire 70.200 mensili lorde.

Le somme di cui è cenno rappresentano l'unica voce della retribuzione, in quanto detto personale non percepisce né assegno perequativo, né indennità integrativa speciale, né tredicesima mensilità, né altri assegni accessori.

A ciò deve aggiungersi che l'articolo 6 del citato regio decreto n. 2360 del 1937

prevede espressamente che la nomina e la retribuzione di cui sopra « non conferiscono agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato, per pensioni, aspettative, congedi, riduzioni ferroviarie, ecc. ».

Pur tuttavia detti incaricati e delegati suppliscono alla grave carenza organica delle capitanerie di porto che difficilmente consente la possibilità di destinare presso tutti i propri uffici minori sottufficiali in servizio permanente.

La palese inadeguatezza della retribuzione, a fronte dell'impegno e della responsabilità connessi con l'incarico, scorgiamo spesso dall'assumere l'incarico stesso; nel contempo sono molti coloro i quali hanno manifestato il proposito di dimettersi.

Tale prospettiva è aggravata dal fatto che risulta del tutto vanificata la possibilità di reperire personale idoneo per il conferimento degli incarichi, in sostituzione di quello che si accinge a lasciare l'incarico stesso.

Stante la situazione sopra esposta, si possono prevedere sensibili disagi per le categorie interessate alle attività marittime e, più in generale, l'insorgere di problemi di natura sociale ed economica soprattutto nelle località in cui le delegazioni di spiaggia sono state chiuse e in quelle ove tali uffici saranno chiusi nel breve periodo.

In tale contesto appare indilazionabile l'emanazione di un provvedimento prevalentemente teso a risolvere l'aspetto retributivo di detto personale.

Si propone, pertanto, la rideterminazione del trattamento economico forfetario degli incaricati marittimi e dei delegati di spiaggia.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le misure delle retribuzioni annue lorde spettanti agli incaricati marittimi e ai delegati di spiaggia, nominati con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, sono stabilite nei seguenti importi annui, con effetto dal 1° gennaio 1984, per tutte le classi previste dall'articolo 5 del medesimo regio decreto:

a) incaricati marittimi: lire 2.000.000;

b) delegati di spiaggia: lire 1.500.000.

Gli aspiranti alla nomina ad incaricato marittimo e a delegato di spiaggia devono avere un'età non superiore a sessantadue anni.

Al maggior onere derivante dall'applicazione del precedente primo comma, valutato in lire cinquanta milioni annue, si provvede a carico del capitolo n. 2004 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.